

PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 "CORONAVIRUS"

Documento da Allegare al Documento di Valutazione dei Rischi

"Misure di Prevenzione e Protezione da Adottare per il Rischio Biologico"

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro e s.m.i.
- Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e s.m.i.
- Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 - Circolare del Ministero della salute. COVID-2019, nuove indicazioni e chiarimenti
- DPCM del 8 marzo 2020 e DPCM del 9 marzo 2020
- Regione Emilia Romagna Protocollo PG/2020/0217083 del 12/03/2020 13:52:27: Indicazioni per le aziende ai fini dell'adozione di misure per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'economia, Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Ministro dello sviluppo economico e Ministro della salute,

1 I CORONAVIRUS

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS). Identificati negli anni '60, il nome deriva dalla loro forma al microscopio, simile a una corona. Sono noti per infettare l'uomo ed alcuni animali, bersagliando le cellule epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale. Il nuovo Coronavirus (nCoV) identificato per la prima volta a Wuhan in Cina nel dicembre 2019 è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai riscontrato nell'uomo. Il virus SARS-CoV-2 – come designato dall'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) – è l'attuale virus causa dell'epidemia chiamata "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2". La malattia provocata dal nuovo Coronavirus è la "COVID-19" in cui "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata. Per attrazione, anche lo stesso virus è ormai comunemente denominato COVID-19, a partire dalla stessa normativa d'urgenza adottata dal Governo e ormai convertita in legge (decreto legge 6/2020), e così sarà denominato nel presente documento. L'ICTV ha classificato il COVID-19 come appartenente alla famiglia dei Coronaviridae appartenente agli agenti biologici del gruppo 2 dell'Allegato XLVI del D.Lgs. 81/2008.

2 TRASMISSIONE

Alcuni coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona, generalmente dopo un contatto stretto con un paziente infetto (ad esempio tra familiari o in ambiente sanitario). La via primaria è rappresentata dalle goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite la saliva, tossendo e/o starnutendo, contatti diretti personali, le mani (ad esempio toccando con le mani contaminate, non ancora lavate, bocca, naso o occhi). In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

3 MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DA ADOTTARE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

Al fine di fronteggiare l'attuale emergenza sanitaria e di tutelare la salute di lavoratori, nonostante il rischio biologico non sia un rischio direttamente derivante dalle lavorazioni svolte dall'azienda, si ritiene opportuno attivare procedure preventive aggiuntive a quelle già previste nella valutazione dei rischi. Pertanto si applicheranno le seguenti azioni preventive:

- Ove possibile evitare lavorazioni o attività che non sono indispensabili o urgenti;
- Ove possibile attivazione di smart working e home working, oltre alla ridistribuzione degli ambienti di lavoro per massimizzare le distanze di sicurezza;
- Applicazione delle disposizioni nazionali, regionali e comunali per il contenimento del contagio;
- Comunicazione a tutti i lavoratori della presente procedura di prevenzione;
- Comunicazione a tutti i lavoratori degli aggiornamenti di legge in materia di contenimento del contagio;
- Limitazione degli accessi da parte di personale esterno (fornitori, consulenti, rappresentanti, ecc.);
- Limitare e/o posticipare le trasferte di lavoro e sospendere le trasferte sul territorio nazionale verso i comuni classificati in zona rossa e all'estero verso i paesi con un alto livello di contagio;
- Esporre in azienda, in più punti frequentati dai lavoratori, locandine che illustrano i comportamenti da seguire per prevenire e contenere il rischio disponibili all'indirizzo http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_5.jsp?lingua=italiano&dataa=2020/12/31&datada=2015/01/01
- Assicurare nei bagni quantità sufficienti, sempre disponibili, di sapone liquido e salviette per asciugarsi ed esporre, in corrispondenza dei dispenser, le indicazioni ministeriali sul lavaggio delle mani: http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_3_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=dossier&p=dadossi_er&id=21;
- Mettere a disposizione dei lavoratori soluzioni idroalcoliche per la disinfezione delle mani;
- Incrementare la frequenza della pulizia delle superfici e degli oggetti condivisi: i coronavirus possono essere eliminati dopo 1 minuto se si disinfettano le superfici con etanolo 62-71% o perossido di idrogeno (acqua ossigenata) allo 0,5% o ipoclorito di sodio allo 0,1 %;
- Garantire sempre un adeguato ricambio d'aria nei locali condivisi;

- Evitare incontri collettivi in situazione di affollamento in ambienti chiusi (meeting, seminari, corsi di formazione...). Attuare comunque misure di distanziamento sociale e privilegiare in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto comunque garantendo il mantenimento di una distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- Regolamentare gli spazi destinati alla ristorazione (es. mense, sale caffè) in modo da evitare molti accessi contemporanei; a tale proposito si ricorda che lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar ai sensi dell'art.2 comma 1 lettera e) DPCM 8 marzo 2020 prevede l'obbligo a carico del gestore di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- Utilizzo di risorse esterne, come i consulenti, preferibilmente in via telematica;
- Posticipo di tutti i viaggi non strettamente indispensabili in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'OMS; vista la situazione in continua evoluzione, consultare sempre il sito istituzionale del Ministero della Salute;
- Favorire una corretta informazione rispetto alla non pericolosità dei prodotti made in CHINA e pacchi provenienti dalla Cina o altre aree a rischio.

4 PROCEDURE PER I LAVORATORI E PER LA CITTADINANZA

Tutti i lavoratori devono applicare le misure previste dagli allegati alla presente al fine di ridurre le probabilità di contagio:

- Lavarsi spesso le mani. Il lavaggio deve essere accurato per almeno 60 secondi, seguendo le indicazioni ministeriali sopra richiamate. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un gel su base alcolica (concentrazione di alcool di almeno il 60%). Utilizzare asciugamani di carta usa e getta. Per quanto riguarda locali pubblici, palestre, farmacie, supermercati e altri luoghi di aggregazione, si raccomanda di mettere a disposizione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- Evitare abbracci e strette di mano;
- Mantenimento, nei contatti interpersonali, di una distanza di almeno un metro;
- Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- Non toccarsi occhi, naso, bocca con le mani;
- Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- Non assumere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcool;
- Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si presta assistenza a persone malate.

5 MISURE DI PREVENZIONE PER I LAVORATORI ADDETTI AL CONTATTO CON IL PUBBLICO

Fermo restando il rispetto delle misure sopra citate, si fa presente, in linea generale, che non sono necessari Dispositivi di Protezione Individuale, fatto salvo gli operatori sanitari addetti all'assistenza di casi di infezione da COVID-19, per i quali sono state fornite specifiche indicazioni (contatti stretti vedi punto di seguito). Restano valide le indicazioni fornite alle Associazioni dei medici competenti con nota del 05/02/2020 (PG/2020/0096962), con cui è stata trasmessa la Circolare del Ministero della salute del 03/02/2020 (recante indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico).

Utilizzo di mascherine chirurgiche

L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare la mascherina chirurgica solo quando si hanno sintomi respiratori quali tosse e starnuti, poiché sono utili a limitare il contagio delle persone circostanti, o se ci si prende cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus. **Non sono utili né raccomandate come protezione personale per la popolazione generale.**

6 MISURE PREVISTE PER I LAVORATORI INDIVIDUATE COME "CONTATTI STRETTI"

Al fine di individuare tutti i contatti dei casi legati all'attività lavorativa, sulla base di una reale esposizione al rischio, è indispensabile la collaborazione dell'azienda, e in particolare del medico competente.

Un lavoratore che presenta sintomi simil-influenzali (tosse, starnuti, febbre, ecc.) non è sufficiente per definirlo caso sospetto; in ogni caso, le persone con febbre non devono rimanere al lavoro e devono contattare al più presto il proprio medico di medicina generale.

Si evidenzia in premessa che l'individuazione dei contatti stretti, a seguito di un caso di infezione da CoViD-19 (sospetto, probabile o confermato), spetta al Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) dell'Ausl territorialmente competente, così come la disposizione delle misure previste nei confronti dei contatti stretti (quarantena con sorveglianza attiva). Si rammenta che l'assenza dal lavoro, in tali casi, è coperta da certificazione ai fini INPS per motivi di sanità pubblica, come previsto dal citato DPCM nell'attuale fase di emergenza.

Il lavoratore in questi casi è tenuto a comunicare il proprio nominativo indirizzo e numero di telefono al numero verde regionale

800.033.033

Numero per la segnalazione casi sospetti: **1500**

PIACENZA 0523 317979

PARMA 0521 396436

REGGIO EMILIA 0522 339000

MODENA 059 3963663

BOLOGNA 051 6224165

IMOLA 0542 604959

FERRARA 800 550 355

RAVENNA 335 7355317

FORLÌ 338 3045543

CESENA 339 7731913

RIMINI 339 7720079

Qualora il datore di lavoro venga a conoscenza della mancata comunicazione dello stato di contatto stretto da parte di un suo lavoratore, lo invita ad abbandonare il luogo di lavoro ed a provvedere al più presto alla comunicazione dovuta. Il personale del DSP prenderà in carico la segnalazione adottando tutte le misure sanitarie del caso. Si rammenta che l'assenza dal lavoro in tali casi è coperta da certificazione INPS riportante diagnosi riconducibili a misure precauzionali nell'attuale fase di emergenza.

7 MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI CHE PROVENGONO DA AREE A RISCHIO

Le persone che hanno fatto ingresso in regione Emilia-Romagna dopo il 24 febbraio, provenienti da zone identificate a rischio, hanno l'obbligo di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Sanità pubblica territorialmente competente per una valutazione dell'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. I Paesi stranieri identificati a rischio sono elencati nel sito dell'OMS al quale si rimanda per approfondimenti; in Italia le zone identificate a rischio prima del 9 marzo 2020 sono la Regione Lombardia e le province di Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Rimini.

Anche in tali casi l'assenza dal lavoro è certificata ai fini INPS secondo le modalità previste dal DPCM.

Il Datore di lavoro può opportunamente collaborare alla piena funzionalità di questo sistema comunicativo inviando a sua volta una comunicazione al Dipartimento di Sanità Pubblica riguardo ai lavoratori per i quali sia a conoscenza della provenienza da aree a rischio così come sopra definite.

8 MISURE DA ADOTTARSI PER LAVORATORI CHE DEVONO EFFETTUARE SPOSTAMENTI PER LAVORO:

Tutti gli spostamenti lavorativi devono essere limitati ai casi imprescindibili, il decreto impone di evitare ogni spostamento delle persone fisiche nell'intero territorio nazionale, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

Tutti gli spostamenti devono essere oggetto di motivazione comprovata, si raccomanda di allegare al modello di autodichiarazione predisposto dal Ministero dell'Interno, la documentazione a dimostrazione della motivazione selezionata.

Si dovrà compilare lo stesso modello per gli spostamenti da e per il luogo di lavoro verso l'abitazione / residenza.

9 MISURE DA ADOTTARSI PER L'ACCESSO DI PERSONALE ESTERNO L'AZIENDA:

Evitare ove possibile il contatto con persone provenienti dall'esterno, organizzando l'area di consegna delle merci o della documentazione senza prevedere il contatto diretto tra il personale aziendale e il personale che accede dall'esterno.

Applicare le stesse misure di prevenzione previste dal decreto che impediscono il contatto tra persone, limitano le distanze minime da tenere:

- Esporre il minor numero di personale possibile al contatto con il pubblico o con personale esterno l'azienda (es. addetto alle consegne)
- Mantenimento delle distanze di sicurezza di almeno 1 metro da colleghi e clienti;
- Limitazione degli accessi da parte di personale esterno (fornitori, consulenti, rappresentanti, ecc.);

Ove non sia possibile garantire le stesse misure di prevenzione riportate nel punto 3 e 4 della presente, il datore di lavoro dovrà stabilire ulteriori misure di prevenzione quali: adozione di mascherine protettive, guanti monouso e altre precauzioni in merito a: disposizione delle postazioni, aree di ricevimento e/o postazioni addette al ricevimento.

Tali misure, a titolo di esempio possono essere: creazione di spazi di attesa distanti dalle postazioni, adibire scrivanie o spazi alla consegna e/o al deposito di merci, box per documenti, ecc.

10 ALLEGATI

- Indicazioni per le aziende ai fini dell'adozione di misure per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 (Regione Emilia Romagna PG/2020/0217083 del 12/03/2020 13:52:27)
- Procedura / cartello per il corretto lavaggio delle mani – Ministero della salute
- Elenco / cartello dei dieci comportamenti da seguire per ridurre il contagio – Ministero della salute
- Autodichiarazione per gli spostamenti:
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo_autodichiarazione_10.3.2020.pdf

N.B. Considerato il repentino evolversi della situazione, si raccomanda di verificare l'aggiornamento della modulistica e delle FAQ inerenti a norme comportamentali per cittadini e lavoratori sui siti del Ministero dell'Interno e Ministero della Salute.

Bologna, giovedì 12 marzo 2020

Firma Datore di Lavoro _____

FIRMA PER PRESA VISIONE DEI LAVORATORI[illegible]